

spagna

Terapie di conversione al bando, l'omosessualità si impone per legge

VITA E BIOETICA

10_07_2025



Tommaso Scandroglio



Il 25 giugno scorso la Camera dei deputati spagnola ha approvato un disegno di legge che intende – come si legge nel titolo dello stesso – «criminalizzare le terapie di conversione volte a eliminare o negare l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o

l'espressione di genere». In breve il Ddl vuole punire tutti coloro che si oppongono anche blandamente alla omosessualità e transessualità di una persona. Il Ddl, che non è stato ancora approvato in via definitiva, è stato presentato dal Gruppo parlamentare socialista ed è stato sostenuto da tutti i partiti, compreso il Partito Popolare, eccetto VOX e l'Unione Popolare Navarrese.

Il Ddl intende aggiungere al Codice Penale un nuovo articolo, l'art. 173 bis che così reciterebbe: «Chiunque applichi o pratichi su una persona atti, metodi, programmi, tecniche o procedure di avversione o conversione, psicologici, fisici, farmacologici o di qualsiasi altra natura, volti a modificare, reprimere, eliminare o negare il suo orientamento sessuale, la sua identità sessuale o la sua espressione di genere, compromettendone l'integrità fisica o la salute fisica o mentale, o compromettendone gravemente l'integrità morale, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni». Se la vittima è minorenne c'è un aggravio di pena. Non sfuggono alle pene i genitori e «qualsiasi altra persona che abbia la cura, di fatto o di diritto, di un minore o di una persona con disabilità». Tutte queste figure poi possono rischiare «l'interdizione speciale dall'esercizio dei diritti di potestà genitoriale, tutela, curatela, affidamento» fino a cinque anni. In pratica i giudici potranno strappare i figli ai genitori per cinque anni se questi ad esempio non sono d'accordo che la loro figlia 14enne Anna si voglia chiamare Marco, sottoponendosi ad interventi ormonali, che provocheranno sterilità, e a mastectomia totale.

In aggiunta «è [...] imposta una speciale interdizione da qualsiasi professione o mestiere nell'ambito dell'istruzione, dell'insegnamento, dello sport o del tempo libero». Questo riguarda soprattutto quegli allenatori che non vogliono nelle proprie squadre femminili persone transessuali e quegli insegnanti che sono critici dell'omosessualità e del transessualismo e hanno tentato di parlare con qualche studente della sua omosessualità o hanno tentato dissuadere qualche loro alunno dall'intraprendere la strada senza ritorno del "cambio" di sesso.

Dicevamo che qualsiasi blando intervento volto ad opporsi all'omosessualità e alla transessualità di una persona, anche del proprio figlio, potrebbe meritarsi il carcere. Infatti basterà che tale intervento ne comprometta l'integrità fisica o la salute fisica o mentale, o ne comprometta gravemente l'integrità morale, come recita il testo del Ddl. Questi sono criteri di così ampia portata e anche così imprecisi e vaghi (cosa s'intende per "integrità morale"?) che, per ipotesi, ogni azione tesa a contrastare l'omosessualità e la transessualità di una persona potrebbe provocare tali effetti. Ad esempio, una semplice chiacchierata tra padre e figlio, tra psicologo e paziente, tra

endocrinologo e assistito potrebbe suscitare nel figlio o nel paziente un sentimento di incomprensione o di rabbia o di frustrazione o di ansia o un mero conflitto interiore: tanto basterebbe per far scattare le manette. Infatti ad essere vietate non sono solo le cosiddette terapie di conversione, ma ogni azione che per sua natura possa provocare gli effetti di cui sopra. Ogni proposta critica dell'omosessualità e della transessualità, persino quelle più prudenti come avvisare il minore che i bloccanti della pubertà potranno renderlo sterile, viene interpretata dalla legge come azione coercitiva e repressiva della libertà personale.

Aspetto poi assai interessante è il seguente: è vietato intervenire in alcun modo sull'orientamento sessuale, l'identità sessuale, ossia la configurazione biologica sessuale, e l'"espressione di genere", cioè la cosiddetta identità di genere. Ora, eliminata l'identità sessuale perché elemento oggettivo, viene da domandarsi chi decida qual è l'orientamento sessuale e l'"identità di genere" di una persona che bisogna sempre e comunque rispettare. La legge non dice nulla a riguardo, perché lo dà per sottointeso: è la persona stessa interessata dall'azione di natura critica il soggetto deputato a cui chiedere quale sia il suo orientamento sessuale e la sua "identità di genere".

In altre parole - e qui sta uno dei punti più ideologici del Ddl - se ad esempio un uomo decide che è donna, questo giudizio è insindacabile. Anche avesse 12 anni e anche se fosse persona mentalmente disabile. Dunque il percepito soggettivo, secondo il Ddl, è sicuramente giusto e non può essere messo in discussione da seri professionisti, né dai genitori. È un apriori incontestabile, fosse anche senza fondamento alcuno e dettato da turbe, ferite nell'autostima, disturbi psicologici, fasi transitorie della crescita, influenze dei media, cattive compagnie, gravi traumi subiti, abusi, etc. Tutto questo non conta, conta solo il giudizio del diretto interessato a cui tutti si devono inchinare.

Per coerenza logica allora occorrerebbe applicare simile criterio anche per molti altri aspetti della vita di una persona: il figlio non vuole andare a scuola? Impossibile vietarlo. La paziente si vede grassa anche se anoressica? Occorre assecondarla. Tizio si droga? Vietato dissuaderlo.

In Spagna si sta dunque imponendo per legge l'omosessualità e la transessualità. Chi dissente è un criminale che merita solo il carcere.